

ORIGINALE

COMUNE DI REALMONTE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

26-10-12
6852
di Prof.
L'Allegato responsabile

2

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 62 del Registro

Approvazione regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici.

Anno 1992

N. del Registro

SEDUTA DEL GIORNO

L'anno millesimo centonovantadue, addì quattordici alle ore 18,00

del Mese di Ottobre nel Comune di REALMONTE e nell'Ufficio Municipale in seguito a determinazione del Sindaco il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco ai sensi dell'art. 14 del D.L.P. 28-10-1955, n. 6 si è riunito

in convocazione non urgente

ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

	Presenza	Absenza		Presenza	Absenza
1) BRUNO GALLO Giovanni	SI		11) SCREVANO VINCENZO	SI	
2) SIDOTI Francesco		SI	12) MARINO Giovanna	SI	
3) INCARDONA Leonardo	SI		13) RASTUCA Salvatore	SI	
4) CHILURO Giovanni	SI		14) TUPERA Vittorio	SI	
5) COTTONE Giuseppe	SI		15) MESSINA Angelo	SI	
6) VELLA Francesco	SI		16) SANFELICE Antonio	SI	
7) FIATTAZZA Libertino	SI		17) IACONO Vincenzo	SI	
8) CARBERIO Pietro	SI		18) SALVAGGIO Giuseppe	SI	
9) MALLIMACI Carmelo		SI	19) SICARI Giuseppe		SI
10) IACONO Alfonso	SI		20) IACONO Calogero	SI	

Assenti i consiglieri E. Sidoti - C. Mallimaci - G. Zicari

Assume la presidenza il Sindaco Vize Prof: Giovanni Bruno Gallo

Segretario del Comune, Sig. Angelo Messina

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare quanto all'oggetto.

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI" A

Art.18 - Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente art.2, comma 1, lettera d):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.19 - Scopo della concessione di "vantaggi economici"

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.

2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art.20 - Natura del "vantaggio economico"

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

A) al godimento di un bene comunale mediante:

- a.1 la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
- a.2 la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.
- a.3 la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;

B) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata, nel caso in cui esso sia a pagamento

- b.1 pubblico trasporto;
- b.2 trasporto scolastico;
- b.3 mensa;
- b.4 attività sportive gestite dal Comune;
- b.5 assistenza domiciliare;

2. troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Art.21 - Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interes

sati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei motivi della richiesta;
- b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
- c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
- d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi e l'elenco di chi usufruirà dei servizi.

2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale con potere di revoca in qualsiasi momento.

Nella stessa deliberazione saranno indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

Alla detta deliberazione dovrà essere allegato uno schema di convenzione che sarà firmato dalle due parti.

3. Per l'uso occasionale del bene potrà provvedersi con una semplice autorizzazione del Sindaco o suo delegato. †

4) Il Comune assicura l'utilizzo dei beni, degli impianti e dei servizi di sua proprietà, ma chiederà in cambio la manutenzione, la pulizia e la responsabilità per il controllo e il rispetto dei beni, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati agli immobili.

Art. 22 - Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione ^{di un servizio} senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe.

2. La concessione del beneficio sarà disposta dalla Giunta Comunale sentita la commissione di cui al precedente art. 3.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Riesame delle situazioni in atto

- 1 Entro mesi 1 dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso, sentita la commissione di cui al precedente art. 3, al riesame di tutte le situazioni in atto.
- 2 Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine anche di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.
- 3 Entro il termine di cui al precedente comma 1 la Giunta Comunale dovrà produrre al Consiglio Comunale apposita, dettagliata relazione.

Art. 24 - Termine per la conclusione dei procedimenti

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, vengono fissati come dal seguente prospetto:

INTERVENTI		Giorni utili per la definizione	
1	Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo II	30	
2	Concessione dei contributi di cui al Capo III	30	
3	Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo IV	Concessione di sussidi	30
		Concessione di ausili finanziari	30
4	Atribuzione di vantaggi economici di cui al Capo V	Godimento di un bene comunale	30
		Fruizione di un servizio	30

Art. 25 - Individuazione delle unità organizzative

In sensi dell'art. 4 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1 - <Sovvenzioni> di cui al Capo II	Aff. Sociali	CASATI FRANCESCA
2 - <Contributi> di cui al Capo III	Aff. Sociali	CASATI FRANCESCA

SEGUE >>

N. ORDINE	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO	UNITÀ ORGANIZZATIVA
1	«Sussidi ed ausili finanziari» di cui al Capo IV	AFF. SOCIALI	CASATI FRANCESCA
2	«Misure economiche» di cui al Capo V	UFF. TECNICO	CASUCCIO TONINO

Art. 25 - Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

Quando l'origine degli interventi sono a carico dello Stato, di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 27 - Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili, le norme relative ai regolamenti comunali speciali; alle leggi regionali; e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 28 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Una copia del presente regolamento saranno dotati i membri della Commissione di cui al precedente articolo e nonché tutti i funzionari comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 29 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.



Il Presidente

È presente che l'art.13 della L.R.n.10/91 subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici all'approvazione del relativo regolamento.

Illustra gli articoli più importanti del regolamento e sottolinea che lo spirito è quello di evitare contributi a pioggia e favoritismi.

Il consigliere Celauro ritiene che bisogna respingere contributi a pioggia e privilegiare i casi di bisogno urgente con contributi consistenti.

Propone di integrare l'art.3 del regolamento, riguardante la composizione della Commissione Consultiva con la presenza: dei medici locali, convenzionati con l'USL n.11, dell'arciprete, di una suora e del comandante dei CC. di Realmonte.

Il Presidente fa presente che la commissione, così come proposta dall'Amministrazione, raggiunge lo scopo della massima trasparenza, in quanto oltre la componente consiliare, ne faranno parte anche i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali, più il Comandante dei CC.

Tiene, pertanto, messa ai voti la proposta del consigliere Celauro e si emette il seguente risultato - Voti favorevoli alla proposta n.3, contrari n.14 espressi per alzata e seduta.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta dell'Amministrazione ed invita il Consiglio ad approvare il Regolamento in questione.

Il consigliere Celauro Giovanni, per dichiarazione di voto, a nome del gruppo di minoranza, manifesta il voto contrario alla proposta formulata dal Presidente, in quanto non ravvede nella composizione della Commissione gli elementi che possano garantire totale e piena trasparenza e ritiene che la documentazione che talvolta può essere prodotta non sempre caratterizza lo stato di necessità o di indigenza delle persone; la commissione formata per il 90% da operatori politici non sempre assicura una assoluta obiettività di giudizio nella valutazione dello stato di bisogno, limite che si sarebbe potuto evitare inserendo nella stessa Commissione i medici convenzionati con l'USL, più altre figure che operano nel sociale.

Il Consiglio

Sancti gli interventi del Presidente e del Consigliere Celauro;
Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Affari Sociali;

Visti i pareri espressi sulla proposta medesima, che si allegano alla presente;

Visto il regolamento;

Con voti favorevoli n.14, contrari n.3 (Celauro, Salvaggio e Iacono Calogero) espressi per alzata e seduta

D E L I B E R A

Approvare il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed aiuti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, composto di n.28 articoli, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2) Inserire nella presente deliberazione il parere favorevole sulla proposta della medesima, espresso dal responsabile del servizio sociale, dal responsabile del servizio di ragioneria e dal Segretario Comunale sotto il profilo della legittimità ai sensi dell'art.53 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R.48/94,

COMUNE DI REALMONTE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Alfa Solito

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

*Supplemento Comunale per la disciplina delle
Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
altre prestazioni all'attribuzione di vantaggi economici.*

Con l'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 (art. 1 comma 1, lett. d),
art. 1, n. 48), si esprime parere favorevole sulla presente pro-
deliberazione:

alla regolarità tecnica:

.....

IL RESP. DELL'UFFICIO *Belme*

alla regolarità contabile:

.....
CONTABILE

IL RESP. DEL SERV. PAGIONERIA

alla legittimità:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Con l'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 (art. 1, comma 1, lett. d),
art. 1, n. 48), si attesta la copertura finanziaria della spesa

.....
CONTABILE

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

DESCRIZIONE E SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

IL CONSIGLIO / LA GIUNTA COMUNALE

Art. 13 della legge Provinciale 30/1/1991 n. 10
Testualmente: "La concessione di sovvenzioni, contributi,
ed altre forme di finanziamento ed l'attribuzione di vantaggi economici
qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non
specificamente individuati sono subordinata alla pubblicazione
ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
interessate, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
contenuti e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi".

Il delegato capoluogo Comunale si è proposto il
provvedimento.

Art. 10 P.E.L., come modificato ed integrato dalla L.P. 1/11/2/1991, n. 48;

Il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso dal
responsabile del servizio di _____ in ordine alla regolarità tecnica, dal
responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, e dal
Consiglio comunale, sotto il profilo della legittimità (art. 53 legge 8/8/1990, n. 142);

Il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, circa la copertura finan-
ziaria della spesa prevista (art. 55, comma 5, legge 8/8/1990, n. 142);

Con voti favorevoli

a firma

DELIBERA

Di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, ammontante a _____, al cap. _____ del bilancio di previsione del corrente esercizio, denominato: _____ che presenta sufficiente disponibilità;

Di inserire nella presente deliberazione il parere favorevole sulla proposta dell' _____, espresso dal responsabile del servizio di _____, dal responsabile del servizio di ragioneria e dal Segretario comunale, nonché la attestazione, circa la copertura finanziaria della spesa prevista, del responsabile del servizio finanziario (art. 53 e 55 legge 2/6/1990, n. 142).

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI

REALMONTE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO COMUNALE

**per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici**

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI

Resolute

PROVINCIA DI

AG.

REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici

SOMMARIO

Articolo	DESCRIZIONE
CAPO I - NORME GENERALI	
1	Oggetto del regolamento
2	Definizioni
3	Commissione consultiva
CAPO II - CONCESSIONE DI «SOVVENZIONI»	
4	Soggetti beneficiari delle «sovvenzioni»
5	Scopo delle «sovvenzioni»
6	Carattere delle «sovvenzioni»
7	Procedura per l'assegnazione delle «sovvenzioni»
8	Somministrazione delle «sovvenzioni»
CAPO III - CONCESSIONE DI «CONTRIBUTI»	
9	Soggetti beneficiari dei «contributi»
10	Scopo dei «contributi»
11	Carattere dei «contributi»
12	Procedura per l'assegnazione dei «contributi»
13	Erogazione dei «contributi»
CAPO IV - CONCESSIONE DI «SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI»	
14	Finalità della concessione di «sussidi ed ausili finanziari»
15	Soggetti beneficiari dei «sussidi ed ausili finanziari» - Limiti
16	Procedura per l'assegnazione dei «sussidi»
17	Procedure per l'assegnazione degli «ausili finanziari»
CAPO V - ATTRIBUZIONE DI «VANTAGGI ECONOMICI»	
18	Soggetti beneficiari di «vantaggi economici»
19	Scopo della concessione di «vantaggi economici»
20	Natura del «vantaggio economico»
21	Procedure per ottenere il «godimento di un bene comunale»
22	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI	
23	Riesame delle situazioni in atto
24	Termine per la conclusione dei procedimenti
25	Individuazione delle unità organizzative
26	Interventi per conto dello Stato, di altri enti o di privati
27	Leggi ed atti regolamentari
28	Pubblicità del regolamento
29	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 Aprile 1991, n. 10, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di sovvenzioni;
- b) la concessione di contributi;
- c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
- d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2 - Definizioni

1) Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per "concessione di sovvenzioni" si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevante entità;
- b) per "concessione di contributi" si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per "concessione di sussidi ed ausili finanziari" si intende la erogazione di interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- per "attribuzione di vantaggi economici" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc..) senza corrispettivo. Sono da ricomprensere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

Art. 3 - Commissione Consultiva

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento è istituita una "Commissione Comunale Consultiva" così composta:

- Sindaco o suo delegato-Presidente
- n.3 membri designati dai capigruppo consiliari, di cui n.2 di maggioranza e n.1 di minoranza. Potranno essere designati anche non consiglieri comunali.

La commissione viene integrata dalla presenza di rappresentati delle maggiori organizzazioni sindacali più il Comandante dei CC.

2. La Commissione, sulla scorta delle designazioni di cui al precedente comma, viene nominata con deliberazione della Giunta Comunale, per tutto il tempo in cui la stessa Giunta rimane in carica.

3. Viene luogo al parere della Commissione di cui al precedente comma 1) quelle delle eventuali commissioni speciali istituite per la gestione del servizio ~~xxxxxxx~~ oggetto dell'intervento.

CAPO II.

CONCESSIONE DI 3 SOVVENZIONI 3

Art.4 - Soggetti beneficiari delle " sovvenzioni "

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art.2, comma 1, lettera a):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica la cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrativa, rilevante importanza sociale.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art.5 - Scopo delle "sovvenzioni"

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc., aventi anche sede fuori Comune, sempreché interessanti direttamente la popolazione amministrata.

Art.6 - Carattere delle sovvenzioni "

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario: quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
- b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art.7 - Procedura per l'assegnazione delle "sovvenzioni "

1. Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.

Per consentire la razionalizzazione degli interventi la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le ore 12

nel giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:

- l'oggetto dell'iniziativa;
- il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- il costo complessivo e la somma da finanziare;
- l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.

3. Entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta il Sindaco, in relazione al combinato disposto degli artt. 12 e 15 della legge regionale 30 Aprile 1991, n. 10, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:

- della commissione di cui al precedente articolo 3; comma 1.° op. pure comma 2;
- delle rappresentanze sindacali;
- del richiedente l'intervento.

4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della commissione di cui all'art. 3.

5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente art. 3, comma 1° o comma 3°.

6. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art. 8 - Somministrazione delle " sovvenzioni "

1. Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione di apposita deliberazione della Giunta Comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2. Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o i risultati dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi;

4. Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata alla deliberazione di concessione.

5. La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

6. Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla effettiva presenza dei fondi in bilancio, nei capitoli all'uopo costituiti.

CAPO III

CONCESSIONE DI " CONTRIBUTI "

Art. 9- Soggetti beneficiari dei " Contributi "

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera b):

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche;
- c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

2. Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 10- Scopo dei "contributi"

La concessione dei contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.

Gli interventi di cui al presente regolamento capo, comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni attraverso Enti, Associazioni, Comitati o Privati:

- prevenzione e cura delle tossicodipendenze;
- servizi sociali per anziani;
- interventi a favore dell'handicap;
- interventi a favore dell'integrazione degli extracomunitari;
- interventi a favore della valorizzazione della Cultura, dello Sport, del Tempo libero;

3. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità dei soggetti beneficiari, purché comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Art. 11- Carattere dei " contributi "

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:

- a) straordinario: in caso di interventi " una tantum " tesi a sanare situazioni eccezionali;
- b) continuativo: in caso di interventi a tempo ~~indeterminato~~ o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Municipale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Art.12 - Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

1. Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata della necessaria documentazione. Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda dovrà pervenire al protocollo generale del Comune entro le 12 ore del giorno 20 settembre dell'anno che precede quello cui la richiesta si riferisce.

2. La domanda dovrà indicare:

- a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
- b) il grado di coinvolgimento dei cittadini;
- c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
- d) l'indicazione degli altri Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- e) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto;

3. Per la prima concessione entro i termini 60 dal ricevimento della richiesta, il Sindaco, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 12 e 15 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, indirà una conferenza di servizio con la partecipazione:

- della commissione di cui al precedente art. 3, comma 1 oppure comma 2;
- delle rappresentanze sindacali;
- del richiedente l'intervento.

4. Il verbale della conferenza di servizio tiene luogo al parere della Commissione di cui all'art. 3.

5. L'assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione della Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al precedente art. 3, comma 1° o comma 3°.

6) Nella stessa deliberazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali per l'erogazione.

Art.13 - Erogazione dei "contributi"

1. Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale a seguito di richiesta degli interessati.

2) Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.

3. La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.

4) Nel caso in cui risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al comma 2, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.

5) La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

6) Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla presenza di fondi in bilancio, nei capitoli all'uopo costituiti.

C
CONCESSIONE DI " SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI "

Art. 14 - Finalità della concessione di " sussidi ed ausili finanziari "

1. Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da consentire concretamente al superamento di precarie situazioni.

Art. 15 - Soggetti beneficiari dei " sussidi ed ausili finanziari "

Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti nel precedente art. 2, comma 1, lettera c):

- a) le persone residenti in questo Comune;
- b) le persone non residenti in questo comune, di passaggio;
- c) gli stranieri e gli apolidi;

Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

Art. 16 - Procedure per l'assegnazione dei " sussidi "

1. La concessione dei sussidi è disposta dalla G. Comunale sulla base di una somma complessiva che sarà determinata annualmente in bilancio.

Essa è subordinata sempre alla effettiva disponibilità di tali somme ed alla copertura finanziaria corrispondente.

2) La consistenza dei sussidi e l'effettivo stato di necessità saranno determinati dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento ^{sulla base} di formulazione di una graduatoria a seguito presentazione di documenti dei richiedenti. La graduatoria si baserà sui seguenti parametri:

- Reddito familiare;
- Nucleo familiare;
- Eventuali relazioni di Assistenti sociali, Enti morali, ecc..
- Altre notizie che si riterranno ulteriormente utili.

Alla Polizia Municipale spetterà il compito di effettuare eventuali ulteriori accertamenti.

3) I sussidi potranno avere cadenza periodica o saranno concessi "una tantum". La decisione spetterà comunque alla Giunta, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento.

4. Annualmente gli interessati, entro il 30 di Novembre, presenteranno apposita istanza, corredata di tutti gli atti necessari a dimostrare la persistenza del bisogno, perché ha usufruito di precedenti contributi, o lo stato di necessità, per i nuovi richiedenti.

5. Con apposito atto, entro dicembre, la Giunta Comunale, esaminata la graduatoria formulata dalla Commissione di cui all'art. 3 e su proposta dell'Ufficio preposto, approverà l'elenco delle persone cui sarà erogato il sussidio;

Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessa

Art. 47 - Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

1. La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, di norma, dietro presentazione istanza degli interessati, dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16.

2. Solo nei casi di assoluta urgenza, che saranno valutati singolarmente, potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio ampiamente motivati, a mezzo dell'ufficio di Ragioneria, erogazioni di sussidi straordinari, salvo successiva regolarizzazione con deliberazione di Giunta, entro l'Es. Finanziario in corso, trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66.